

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1060)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1965  
(V. Stampato n. 1999)*

**presentato dal Ministro dell'Interno  
(TAVIANI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
(REALE)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1965*

**Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche  
di assessore provinciale e di presidente della giunta provinciale**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

## Art. 2.

Non può essere eletto presidente della giunta provinciale:

chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge di ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni della Provincia ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi sia ascendente o discendente, parente o affine sino al secondo grado del segretario generale, del ricevitore o tesoriere provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi provinciali o in qualunque modo loro fideiussori;

chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Nei riguardi della deliberazione di nomina del presidente della giunta provinciale si applicano le disposizioni dettate, per la deliberazione di nomina del sindaco, dai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.